

MODELLO FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA.

Condizioni particolari da inserire come "Appendice a testo libero" in caso di utilizzo di moduli prestampati

Oggetto della garanzia: la Società garantisce al beneficiario l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal contraente nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ex D. Lgs n.169/2016 (già Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) ora e comunque derivanti dall'atto di concessione.

Condizioni particolari.

1. La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima o dalla occupazione di aree demaniali anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'Autorità ne abbia avuta notizia durante la validità della polizza stessa.
2. La garanzia resta valida ed efficace fino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e si estingue soltanto con l'espressa dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità beneficiaria.
3. La presente polizza si intende tacitamente prorogata di anno in anno dopo la scadenza contrattuale. L'intendimento da parte della Compagnia Assicuratrice di non procedere al rinnovo della stessa alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca sarà comunicato all'Autorità 6 (sei) mesi prima della data di scadenza o revoca.
4. Il mancato o ritardato pagamento del premio o dei supplementi di premio non è opponibile all' Autorità ai fini della validità della garanzia.
5. La Compagnia Assicuratrice provvederà al pagamento dell'intera somma garantita entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell' Autorità senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa, con la conseguente impossibilità per la Compagnia Assicuratrice di opporre eccezioni in ordine di qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento del contraente.
6. La Compagnia Assicuratrice rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 Codice Civile.

7. La Compagnia Assicuratrice rinuncia formalmente ad eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile ed a sollevare eccezioni che competono al debitore principale ex art. 1945 Codice Civile.

8. Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Civitavecchia.

9. Le condizioni particolari annullano e sostituiscono le condizioni generali di assicurazione.

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Civitavecchia.

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

LA COMPAGNIA ASSICURATRICE
